Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1
Tel. 0422 858914/916
Fax 0422 857455
http://www.pontedipiave.com
C.F. 80011510262
P.I. 00595560269

Prot. 7154
Ordinanza N. 15\2020

Ponte di Piave, 5 giugno 2020

OGGETTO: **Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid- 19. modalita' di svolgimento dei mercati settimanali.**

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in Legge n. 35 del 22.05.2020 (GU. n.132/23.05.2020);
VISTE le successive disposizioni nazionali e regionali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale;
VISTE le proprie ordinanze:
- n. 01 del 12/03/2020 con la quale "nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 11.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19" è stato adottato il provvedimento di sospensione dei mercati settimanali su tutto il territorio comunale;
- n. 04 del 02/04/2020 di proroga della sospensione dei mercati settimanali;
- n. 07 del 16/04/2020;
- n. 09 del 24/04/2020;
- n. 11 del 06/05/2020;
- n. 12 del 21/05/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito in Legge n. 35 del 22.05.2020 (GU. n.132/23.05.2020) e l'allegato 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" del DPCM 17 maggio 2020 al punto "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" che disciplina le misure generali per la riapertura dei mercati;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020, e l'allegato 1 "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", che disciplina le misure generali per la riapertura dei mercati;
VISTA la successiva ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 23 maggio 2020 e l'allegato "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive", che disciplina le misure generali per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
VISTA la localizzazione dei mercati settimanali cittadini, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali e la frequentazione degli stessi;
RITENUTO di individuare le seguenti misure logistiche organizzative e di presidio per i mercati settimanali:
1. dovrà essere assicurato ai clienti di ciascun posteggio il mantenimento del distanziamento sociale. Dovrà comunque essere garantito il distanziamento di almeno 3 metri nel caso di banchi posti l'uno di fronte all'altro, al fine di garantire la corretta circolazione delle persone;
2. la collocazione dei posteggi non subirà alcuna modifica rispetto alla situazione legittimata;
3. il titolare di ciascun posteggio dovrà segnare in maniera non indelebile le aree di distanziamento per gli acquirenti, al fine di garantire aree di rispetto e la corretta circolazione delle persone all'interno del mercato. Gli operatori devono perimetrare lo spazio antistante il banco di vendita prevedendo un corridoio con ingresso ed uscita separati al fine di favorire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Fermo restando che ogni comportamento afferisce alla responsabilità individuale, da parte degli stessi operatori deve essere messa in atto ogni attività volta a prevenire la formazione di assembramenti con l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
4. è consentita la vendita solo frontale;
5. la merce dovrà essere esposta nei banchi in modo ordinato, non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell'individuazione del prodotto di interesse e l'operatore nelle operazioni di pulizia e igienizzazione;
6. è fatto obbligo a tutti (operatori e clienti) di indossare le mascherine;
7. presso i principali accessi all'area mercatale saranno posizionati a cura del Comune avvisi informativi ai clienti sui corretti comportamenti;
8. si richiamano le misure generali a carico dei titolari di posteggio prescritte nelle Linee Guida dell'ordinanza regionale n. 50 del 23.05.2020:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

RITENUTO, inoltre, di vietare per tutto il periodo dell'emergenza, e quindi fino al 31 luglio 2020, al fine di prevenire possibili assembramenti, lo svolgimento di attività accessorie (quali, a mero titolo esemplificativo, attività promozionali) nelle aree limitrofe all'area mercatale;
SENTITO il Comando di Polizia Locale in merito agli aspetti funzionali, viabilistici e di controllo;
VALUTATO opportuno garantire la riapertura dei soli posteggi normalmente utilizzati;
RITENUTO necessario ed urgente disporre la possibilità di effettuare l'attività di commercio su area pubblica nel rispetto delle misure succitate richiamate nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L.n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

la riapertura dei mercati settimanali cittadini, autorizzati ai sensi del vigente Piano Comunale del Commercio su area pubblica, per i soli posteggi normalmente utilizzati, come da disposizioni di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;
Qualora si rendesse necessario a garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica potrà essere previsto il trasferimento dei posteggi singoli o di intere zone in nuove aree individuate dal Comune in accordo con la Polizia Locale;
Qualora la Polizia Locale segnali situazioni in contrasto con quanto previsto nella presente ordinanza e nelle disposizioni nazionali e regionali oltre all'applicazione delle relative sanzioni, verrà valutata la sospensione delle attività di vendita del singolo posteggio o dei posteggi collocati nell'intera area coinvolta;
Per tutto il perdurare dell'emergenza è vietata ogni attività (quale, a mero titolo esemplificativo, quella promozionale o di volantinaggio) nelle aree adiacenti l'area mercatale.

DISPONE

1. contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
2. la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (comunicato stampa, pubblicazione sul sito istituzionale) anche mediante le relative Associazioni di categoria;

AVVISA

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line.

IL SINDACO
Dott.ssa Paola Roma

Da pubblicare all'Albo Pretorio
Trasmettere a:
Ufficio Tecnico Comunale
Ufficio Polizia Locale
Stazione dei Carabinieri
Altri organi istituzionali

Responsabile dell'Istruttoria
Responsabile del Procedimento:

ALLEGATO A

Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020.
Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale
Misure logistiche organizzative e di presidio per i mercati settimanali

L'attività nei mercati settimanali cittadini è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. dovrà essere assicurato ai clienti di ciascun posteggio il mantenimento del distanziamento sociale. Dovrà comunque essere garantito il distanziamento di almeno 3 metri nel caso di banchi posti l'uno di fronte all'altro, al fine di garantire la corretta circolazione delle persone;
2. La collocazione dei posteggi non subirà alcuna modifica rispetto alla situazione legittimata;
3. Il titolare di ciascun posteggio dovrà segnare in maniera non indelebile le aree di distanziamento per gli acquirenti, al fine di garantire aree di rispetto e la corretta circolazione delle persone all'interno del mercato.

Gli operatori devono perimetrare lo spazio antistante il banco di vendita prevedendo un corridoio con ingresso ed uscita separati al fine di favorire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Fermo restando che ogni comportamento afferisce alla responsabilità individuale, da parte degli stessi operatori deve essere messa in atto ogni attività volta a prevenire la formazione di assembramenti con l'obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;

4. È consentita la vendita solo frontale;
5. La merce dovrà essere esposta nei banchi in modo ordinato, non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e agevolare il cliente nell'individuazione del prodotto di interesse e l'operatore nelle operazioni di pulizia e igienizzazione;
6. È fatto obbligo a tutti (operatori e clienti) di indossare le mascherine;
7. Presso i principali accessi all'area mercatale saranno posizionati a cura del Comune avvisi informativi ai clienti sui corretti comportamenti.

E' inoltre vietato per tutto il periodo dell'emergenza, e quindi fino al 31 luglio 2020, al fine di prevenire possibili assembramenti, lo svolgimento di attività accessorie (quali, a mero titolo esemplificativo, attività promozionali) nelle aree limitrofe all'area mercatale.

Misure generali a carico dei titolari di posteggio:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

La sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni e la disposizione di materiale informativo sono a carico del titolare del posteggio.

Per il commercio itinerante nel territorio comunale fatte salve le limitazioni previste nel vigente regolamento comunale si applicano le misure logistiche organizzative e di presidio per i mercati settimanali sopra individuate ai punti 3 (segnaletica), 6 (esposizione), 7 (obbligo mascherine) nonché le misure a carico del titolare della ditta. La sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni e la disposizione di materiale informativo sono a carico del titolare della ditta.

Responsabile dell'Istruttoria
Responsabile del Procedimento: